Policy Whistleblowing del gruppo GRIFAL

Perché introduciamo la policy?

- Per mettere a disposizione di dipendenti e collaboratori uno strumento che consente di effettuare **segnalazioni** su illeciti e comportamenti non idonei, potendosi sentire garantiti in termini di **riservatezza** e **protezione** da eventuali ritorsioni;
- per migliorare la **trasparenza** interna all'azienda;
- per **prevenire** il perdurare di comportamenti scorretti e illeciti con negative conseguenze legali, economiche e di immagine;
- per ottemperare ad un obbligo di legge **(Decreto Whistleblowing**), che coinvolge tutte le aziende private con più di 50 dipendenti.

Decreto Whistleblowing

Il D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (**Decreto Whistleblowing**) ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.

Il Decreto Whistleblowing si pone l’obiettivo di **tutelare le persone che segnalano violazioni** di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

A cosa serve:

"il whistleblowing è la pratica per segnalare violazioni di leggi o regolamenti, reati e casi di corruzione o frode, oltre a situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica".

Policy Whistleblowing

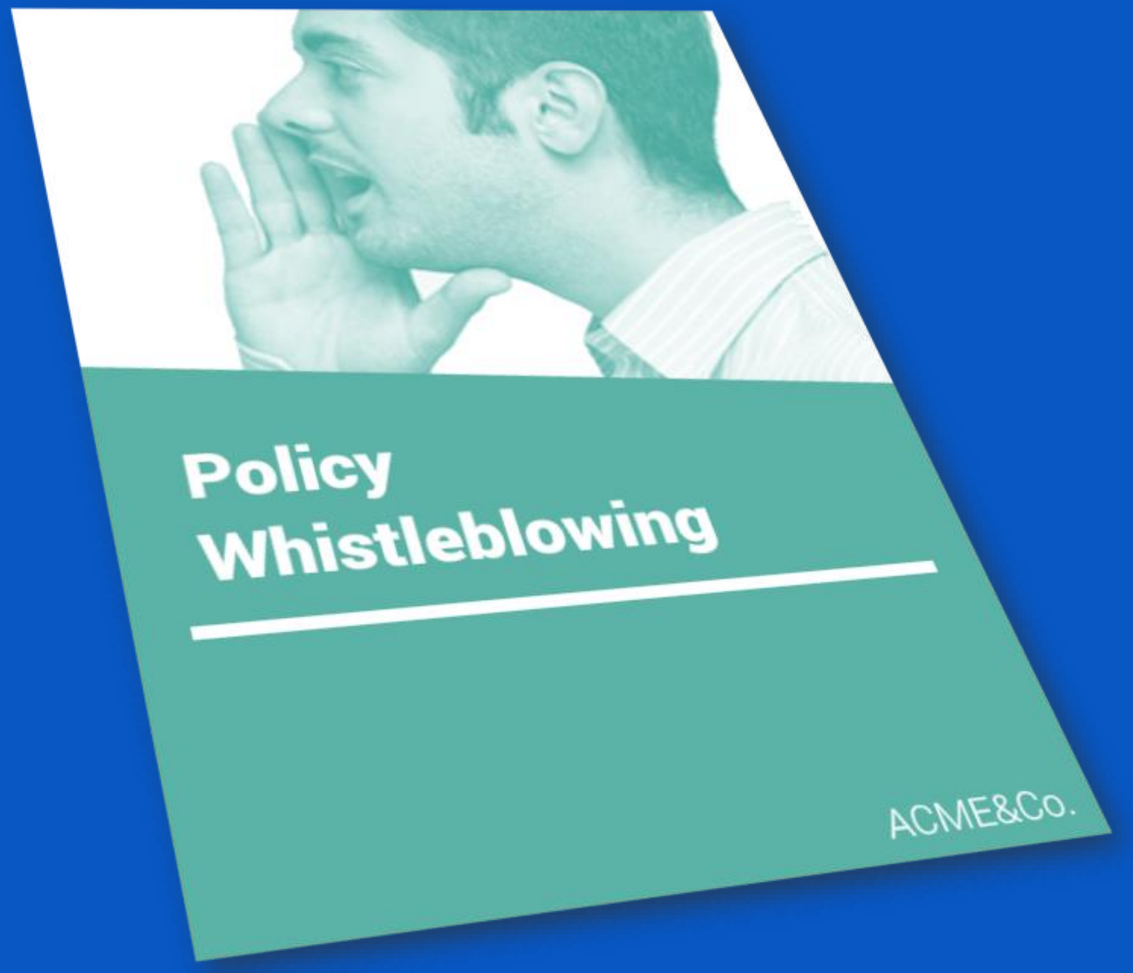

GRIFAL GROUP promuove la diffusione e l'utilizzo del whistleblowing quale fondamentale misura di prevenzione e contrasto a fenomeni corruttivi e a condotte illecite, nonché di **tutela** degli autori delle segnalazioni conformemente alle previsioni della normativa vigente.

La **Policy Whistleblowing** disciplina il processo di invio, ricezione, analisi e trattamento, ivi compresa l'archiviazione e la cancellazione, delle Segnalazioni, da chiunque provenienti o trasmesse, anche in forma confidenziale o anonima, nonché la tutela del Segnalante e delle Persone Coinvolte.

Chi sono i soggetti tutelati?

I soggetti tutelati sono i Segnalanti e quindi possono essere:

- dipendenti
- lavoratori autonomi; liberi professionisti e consulenti
- volontari e tirocinanti
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza o rappresentanza
- candidati; lavoratori in prova
- ex dipendenti; facilitatori
- parenti o colleghi di lavoro del segnalante
- enti di proprietà del segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante

Quali violazioni possono essere segnalate?

Le **Violazioni** sono tassativamente individuate in **comportamenti, atti od omissioni** che ledono **l'interesse pubblico o l'integrità** dell'amministrazione pubblica o **dell'ente privato** e che consistono in:

01 **Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali**

02 **Condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli organizzativi**

03 **Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE o nazionali** (appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi)

04 **Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE** tutelati ai sensi dell'art. 325 TFUE

05 **Atti od omissioni riguardanti il mercato interno**, di cui all'art. 26, par. 2, TFUE, comprese le **violazioni delle norme UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato,** nonché **di imposte sulle società**

06 **Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità** delle disposizioni di cui agli atti dell'UE nei settori indicati ai precedenti punti 3), 4) e 5)

La tutela non si applica

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di **carattere esclusivamente personale** del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate
- alle lamentele relative ad attività di natura commerciale (es. **reclami**)
- alle segnalazioni di **violazioni già disciplinate in via obbligatoria** dagli atti dell'Unione Europea o nazionali
- alle segnalazioni di **violazioni in materia di sicurezza nazionale, appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale**, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea

Quali sono le misure di protezione previste?

La Società garantisce **l'assoluta riservatezza dell'identità del Segnalante,** della Persona Coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, queste ultime fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

Chi, alle condizioni previste dalla **Policy Whistlebowing**, effettua la segnalazione:

- è **protetto dal divieto di ritorsioni**, anche indirette, nei suoi confronti (tra cui, licenziamento, sospensione, retrocessione di grado o mancata promozione, demansionamento, referenze negative, intimidazioni o molestie, danni reputazionali, ect.)
- **beneficia di misure di sostegno** fornite da enti del Terzo settore (ovvero, informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato)

Cosa sono le segnalazioni ?

Le segnalazioni sono comunicazioni scritte od orali aventi ad oggetto informazioni sulle Violazioni riconducibili al personale della Società o a terzi.

Le segnalazioni devono essere effettuate in **buona fede, e identificabili ossia adeguatamente circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti**.

Sono segnalabili anche i tentativi di violazione, nonché le attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti.

Contenuto delle segnalazioni

Il contenuto di ogni segnalazione può essere il seguente:

- nome della Società in cui ha avuto luogo la violazione e sede della Società
- tipologia di Segnalante in relazione al rapporto lavorativo con la Società : dipendente, lavoratore autonomo, libero professionista etc.;
- ove il segnalante lo desideri, nome e cognome del Segnalante, società di appartenenza e recapiti
- tipologia di condotta illecita: corruzione, conflitti di interessi, appalti illegittimi, etc.
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione e modalità con le quali ne è venuto a conoscenza
- ove disponibili, circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati
- generalità e dati della «Persona Coinvolta»: ovvero la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione
- reparti aziendali coinvolti
- eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati e l’eventuale trasmissione dei relativi allegati
- indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione.

Canali interni

Quali sono i Canali interni di segnalazione?

Il Canale preferenziale per le segnalazioni è la **piattaforma informatica** accessibile al seguente link:

https://grifal.cpkeeper.online/keeper/available-configuration-links

La piattaforma è raggiungibile anche tramite link dal sito della Società:
https://www.grifal.it/corporate-governance/

CP Keeper

Funzionalità Caratteristiche principali del software di whistleblowing:

La piattaforma oltre a consentire la segnalazione degli illeciti utilizzando modalità digitali, **ottempera in modo nativo alle direttive ANAC93** e alle norme di riferimento:

- separa l'identità del segnalante dal contenuto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rende possibile la successiva ricostruzione dell'identità del segnalante nei soli casi consentiti;
- gestisce le segnalazioni in modo trasparente attraverso un iter procedurale definito e comunicato all'esterno con termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;
- mantiene riservato il contenuto delle segnalazioni durante l'intera fase di gestione della segnalazione;
- adotta protocolli sicuri per il trasporto dei dati in rete nonché l'utilizzo di strumenti di crittografia per i contenuti delle segnalazioni e dell'eventuale documentazione allegata;
- adotta adeguate modalità di conservazione dei dati e della documentazione;
- adotta politiche di tutela della riservatezza attraverso strumenti informatici (disaccoppiamento dell'identità del segnalante rispetto alle informazioni relative alla segnalazione, crittografia dei dati e dei documenti allegati);
- adotta politiche di accesso ai dati (funzionari abilitati all'accesso, amministratori del sistema informatico).

La piattaforma garantisce una chiara separazione dei ruoli e la sicurezza durante tutte le fasi di gestione della segnalazione.

Quali sono i Canali interni di segnalazione?

In forma orale tramite:
- **linee telefoniche** o sistemi di **messaggistica vocale**
- **incontro diretto** con il Comitato Whistleblowing, fissato entro un termine ragionevole, su richiesta della persona segnalante

Missiva cartacea inviata all'attenzione del **Comitato Whistleblowing**, con la dicitura RISERVATA PERSONALE al seguente indirizzo:
Via XXIV Maggio 1 – 24055 Cologno al Serio

Come presentare la Segnalazione

Ai fini della presentazione delle segnalazioni è necessario rispettare le seguenti prescrizioni:

- per presentare la segnalazione/comunicazione e per effettuare le successive integrazioni **deve essere utilizzato un singolo canale**
- l'utilizzo della **piattaforma** è il canale prioritario
- **non vanno presentate duplicazioni della stessa segnalazione**

Policy Whistleblowing

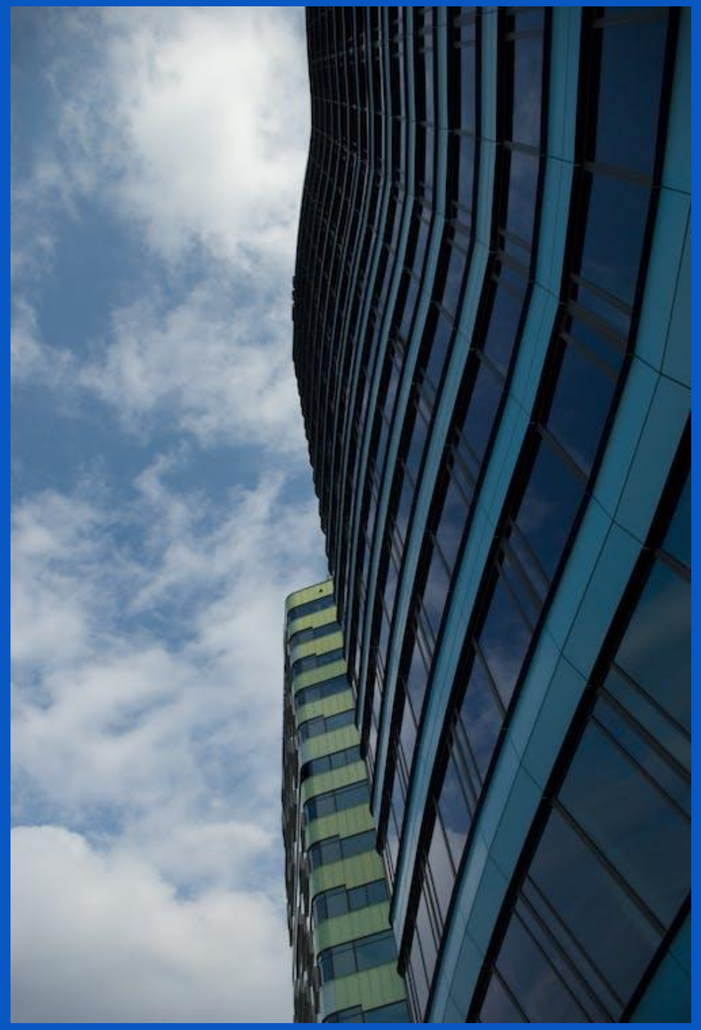

La Società ha affidato la gestione delle segnalazioni al Comitato Whistleblowing, alla data odierna composto da:

- Roberto Gritti (VP, membro del Comitato Compliance e Direttore Ufficio Acquisti);
- Luigi Daleffe (Consigliere di Amministrazione e Coordinatore del Comitato Compliance);
- Massimo Macarti (Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Compliance)
- Paolo Frattini (CFO)
- Nadia Ghezzi (HR Director).

I componenti del Comitato sono stati debitamente formati in materia e autorizzati dalla Società al trattamento dei dati personali contenuti nelle Segnalazioni interne.

L’autorizzazione si intende fornita ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003.

Gestione delle segnalazioni

I compiti del Comitato Whistleblowing sono:

- **dare avviso al Segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni** dalla data del suo ricevimento
- dare diligente seguito alle segnalazioni attraverso la valutazione preliminare dei contenuti delle stesse, al fine di verificare la fondatezza dei fatti e/o delle circostanze indicate, nonché per valutarne la rilevanza, la portata e i potenziali rischi
- interloquire con il segnalante, richiedendogli, se necessario, integrazioni
- **fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento** o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, comunicando al Segnalante le informazioni relative al seguito che viene dato o si intende dare alla segnalazione
- **comunicare al Segnalante l’esito** finale motivato dell’indagine
- **chiudere la segnalazione**, archiviando tutta la documentazione pertinente la verifica

Sistema disciplinare

La Società adotterà le più **opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti**, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque interferisca con, o utilizzi impropriamente, i canali di Whistleblowing approntati per la segnalazione delle Violazioni:

- **violando le misure a tutela del Segnalante** o della Persona Coinvolta o comunque menzionata nella segnalazione
- **ponendo in essere azioni ritorsive o discriminatorie** ai danni del Segnalante in conseguenza della sua segnalazione
- **effettuando con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate o opportunistiche** e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare danno ingiusto e/o pregiudizio al Persona Coinvolta o ad altri soggetti citati nella segnalazione

Sistema disciplinare

La Società provvederà all’applicazione dei più **opportuni provvedimenti disciplinari e/o sanzionatori, ovvero iniziative giudiziarie nel caso in cui la Persona Coinvolta sia ritenuta responsabile delle Violazioni indicate nella segnalazione, sia essa proveniente da canali interni o esterni.**

I provvedimenti disciplinari sono applicati nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 7 “Sanzioni disciplinari” della legge 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori) e del CCNL applicabile.

Per maggiori dettagli sul sistema disciplinare adottato dalla Società, si rimanda al Policy Whistleblowing e, in particolare, all’art. 7 dedicato al Sistema Sanzionatorio.

Canali esterni

Condizioni per effettuare una segnalazione esterna

Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna SOLO se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti **condizioni**:

- non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna oppure questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme al Decreto Whistleblowing
- il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o che la stessa possa determinare il rischio di ritorsione
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

Il Segnalante deve valutare la ricorrenza delle predette condizioni.

Quali sono i Canali esterni di segnalazione?

Le Segnalazioni tramite i canali esterni possono essere effettuate a determinate condizioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC):

in forma scritta tramite piattaforma informatica accessibile dal sito di ANAC: **https: //www.anticorruzione.it/-/whistleblowing**, compilando il Modulo per la segnalazione di condotte illecite ai sensi del decreto legislativo n. 24/2023

oppure in forma orale attraverso **linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale** dedicati o incontro diretto fissato entro un termine ragionevole, su richiesta della persona Segnalante

L'ANAC pubblica sul proprio sito internet una sezione dedicata che include, tra l’altro, i propri contatti, quali, in particolare, il numero di telefono, indicando se le conversazioni telefoniche sono o meno registrate, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica, ordinaria e certificata.

Divulgazione pubblica: condizioni per la protezione

Il Segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della **protezione** prevista dal Decreto Whistleblowing SOLO se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- il Segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna o direttamente una segnalazione esterna **e non ha ricevuto riscontro nei termini** previsti dalla presente Policy
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il **rischio di ritorsioni o possa non avere seguito** in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto (es. occultamento o distruzione di prove; fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della Violazione o coinvolto nella Violazione stessa)

Quali sono i Canali esterni di segnalazione?

Il Segnalante può rendere di pubblico dominio le informazioni sulle Violazioni tramite:

- la stampa
- i mezzi elettronici
- altri mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (es. TV, social network)

Sanzioni applicabili alla Società

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC può applicare **sanzioni amministrative pecuniarie fino a euro 50.000€**, nei casi in cui accerti che:

- non sono stati istituiti canali di segnalazione
- non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni
- l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle previste dal decreto
- non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute
- sono state commesse ritorsioni
- la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla o è stato violato l'obbligo di riservatezza

Riferimenti

La versione integrale della Policy Whistleblowing di **GRIFAL S.p.A.** e **TIENG S.r.l.** è disponibile:

- Su Studioweb, nella sezione dedicata "Bacheca"
- sul sito internet aziendale nella sezione dedicata https://www.grifal.it/corporate-governance/.

GRIFAL GROUP
IMAGINE · DISCOVER · CREATE

Grazie!

Grifal è l’azienda tecnologica di riferimento in Italia per la progettazione e produzione di soluzioni di **packaging** ad alte prestazioni ed ecosostenibili.